



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

**DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO
DEL LAVORO - DIVISIONE III**

prot. n. 13/III/2548

4/02/2008

Alla Regione Veneto
Giunta Regionale
Direzione Regionale Lavoro
sede

p.c. Alla Direzione Generale per l'Attività
Ispettiva - Divisione I
sede

Agli Assessori Regionali del Lavoro

Agli Assessori Provinciali del Lavoro

Ai Servizi Provinciali del Lavoro
Collocamento obbligatorio
loro sedi

Alla Regione Siciliana
Assessorato lavoro e
previdenza sociale
Ispettorato del lavoro - Palermo

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Assessorato Lavoro - Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

Assessorato Lavoro - Trento

Al Presidente Nazionale ANCE
Roma

Al Presidente Nazionale CNA
Costruzioni - Roma

Oggetto: Legge 12 marzo 1999, n. 68 Esclusioni per il settore edile previste dall'art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale".

Si riscontra il fax prot. n. 56872/5910 del 31/1/2008 con la quale codesta Direzione Regionale chiede chiarimenti in merito alla nota di questa Direzione Generale, prot. n. 13/III/002256 del 29/1/2008, inerente all'oggetto, con particolare riguardo alla sanzionabilità del mancato invio del prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6, della

A

L. n. 68/99 da parte dei datori di lavoro del settore edile aventi, alla data del 1 gennaio 2008, base di computo inferiore ai 15 dipendenti.

Tale adempimento, previsto dalla nota ministeriale in parola, trova la sua *ratio* nel voler consentire ai competenti Servizi di individuare, limitatamente al corrente anno, i datori di lavoro del settore edile che, per effetto dell'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 1, comma 53, della L. n. 247/07, non sono più tenuti ad assumere soggetti disabili.

Ne consegue, quindi, che sono da intendersi esclusi dall'obbligo di trasmissione del prospetto in questione i datori di lavoro del settore edile che, ancor prima dell'entrata in vigore della L. n. 247/07, già occupavano meno di 15 dipendenti costituenti base di computo e che, pertanto, alla data del 1 gennaio 2008, non risultavano soggetti né ad assunzioni obbligatorie, né all'invio del prospetto stesso.

Per quanto sopra espresso e stante anche l'esiguità del lasso temporale (2 giorni) a disposizione dei datori di lavoro in parola per poter adempiere all'obbligo dell'invio del prospetto in argomento entro la scadenza del 31 gennaio prevista dall'art. 2, comma 1, del D.M. 22/11/1999, si esprime l'avviso che il mancato o ritardato assolvimento dell'adempimento di cui trattasi non possa essere sanzionato ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L. n. 68/99

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ugo Menziani

